

TESTO DELL'INTERROGAZIONE

Quale riconoscimento dei titoli CSI in Ticino?

Premesso che

- il Conservatorio della Svizzera italiana (CSI) è stato affiliato alla SUPSI lo scorso 21 marzo per decisione del Gran Consiglio;
- il CSI è stato riconosciuto come Conservatorio già nel 1988;
- il Consiglio di Stato lo ha riconosciuto come Scuola universitaria di musica nel dicembre 2000 (retroattivamente all'inizio dell'anno scolastico 1999/2000) la CDPE lo ha riconosciuto definitivamente come SUM lo scorso settembre;
- Il CSI rilascia quindi dei diplomi riconosciuti - e firmati dal Direttore del DECS rispettivamente del DIC - dal 1988.

Situazione

Anche quest'anno la Divisione della scuola ha aperto un concorso per l'insegnamento della musica (e del pianoforte) presso le Scuole medie superiori. La base legale per l'ammissione al concorso è il "Regolamento sul riconoscimento dei titoli di studio e sulle procedure d'assunzione nelle scuole medie, nelle scuole medie superiori e in altri gradi di scuole¹" rilasciato il 30 gennaio 1996 dal Consiglio di Stato del Canton Ticino.

Il citato Regolamento, nell'art. 21 (Scuole medie superiori), 1° cpv. stabilisce:

- Per l'insegnamento della musica sono riconosciuti la laurea in musicologia, i diplomi di docente di educazione musicale per le scuole medie superiori rilasciati dagli Istituti specializzati svizzeri; i diplomi svizzeri di concertista e i diplomi conclusivi dei Conservatori italiani per la composizione, il canto corale e la formazione strumentale in pianoforte o violino (7° o 10° anno).

I diplomi italiani elencati sono tutti titoli di studio da situare al livello di Bachelor, cioè di una laurea di 1° livello²: i primi bienni (Master) italiani in ambito musicale sono inoltre appena partiti. I diplomi svizzeri invece sono da considerarsi lauree di 2° livello (Master), fatto confermato tra parentesi dalla stesso Canton Ticino per il tramite della Divisione della cultura e degli studi universitari.

Il fatto che secondo il Regolamento siano riconosciuti dei Bachelor stranieri, ma non dei Bachelor svizzeri (e neppure certi Master svizzeri che vanno ben oltre i learning outcomes dei citati diplomi italiani), oltre ad essere politicamente problematico, viola apparentemente le disposizioni svizzere³. In altre parole: si tratta di una netta e palese discriminazione dei titoli svizzeri.

La prassi della Divisione scuola

Per la loro grande sorpresa diversi diplomati del CSI si sono visti escludere dalle prove d'assunzione per "titolo non specifico". In un caso una persona in possesso di un Master in performance di un'Università americana e di un diploma di pedagogia musicale del CSI (titoli equivalenti e superiori ai titoli richiesti), in un secondo caso una persona in possesso di un diploma

¹ In seguito abbreviato con "Regolamento".

² Legge 22 novembre 2002, n. 268: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, recante misure urgenti per la scuola, l'università, la ricerca scientifica e tecnologica e l'alta formazione artistica e musicale" pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 276 del 25 novembre 2002; MIUR (Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca della Repubblica Italiana).

³ Regolamento concernente il riconoscimento dei diplomi cantonali delle scuole universitarie cantonali del 10 giugno 1999, CDPE, art. 11; oppure il Regolamento concernente il riconoscimento dei diplomi di formazione superiore in musica del 28 agosto 1997, CDPE, art 20.

di pedagogia musicale e di un diploma di perfezionamento (cioè concertista, quindi titoli identici rispettivamente equivalenti e superiori a titoli richiesti) ed in un terzo caso una persona in possesso di un diploma di pedagogia musicale (titolo superiore a quelli richiesti). Diversi ricorsi sono quindi stati inoltrati al Consiglio di Stato.

Le osservazioni del DECS

Un'ulteriore sorpresa ha costituito la presa di posizione del DECS che ha negato l'equipollenza tra il "Konzertdiplom" (come tale è stato riconosciuto dalla CDPE il Diploma di perfezionamento) ed il Diploma da concertista, avvallandosi del giudizio di due "autorevoli esperti". Non ha inoltre fatto riferimento alla regolamentazione nazionale. In sostanza il lettore giunge alla conclusione sorprendente che i diplomi firmati dal Direttore DECS non abbiano il valore dei diplomi (lauree di 1° livello) firmati da qualsiasi direttore di un Conservatorio italiano o dai Consiglieri di Stato di altri Cantoni svizzeri.

La risposta del CSI

In base a queste osservazioni il CSI ha deciso segnalare al DECS due aspetti incomprensibili: quello di non riconoscere il "Konzertdiplom" come "Diploma di concertista" e quello di riconoscere dei diplomi italiani ma non i corrispondenti (equivalenti o superiori) svizzeri.

Avvalendomi della facoltà concessa pongo le seguenti domande:

1. risponde al vero che il DECS abbia attribuito un peso maggiore ai diplomi italiani che a quelli svizzeri?
2. Il CdS ritiene valida la prassi del DECS di riconoscere per esempio un Diploma di composizione italiano (Bachelor), ma non un Diploma di composizione svizzero (Master)?
3. Risponde al vero che il DECS non abbia riconosciuto un Diploma di perfezionamento del CSI (identico - secondo la decisione della CDPE - al Diploma di concertista [Konzertdiplom] enunciato nel regolamento)?
4. Come valuta il CdS certe voci che sostengono che il DECS dia un valore più alto ai diplomi della SUM di Zurigo che a quelli del CSI? Può il CdS escludere che il DECS discrimini i titoli di studio del CSI?
5. Risponde al vero che le argomentazioni avanzate nei ricorsi fatti da diplomati del CSI siano state confermate dal Direttore del CSI che nella sua funzione di membro di comitato della Conferenza delle SUM svizzere si occupa anche delle equivalenze dei titoli musicale per la CDPE?
6. Il Diploma di insegnamento di pianoforte e un Master di Performance di pianoforte sono titoli che soddisfano i requisiti posti nel Regolamento?
7. Come valuta il CdS il fatto che non si riconosca dei titoli di studio firmati dallo stesso Direttore del DECS (mentre questi stessi titoli vengono riconosciuti in tutto il resto della Svizzera ed in Italia)?
8. Come valuta la posizione del Servizio ricorsi di non riferirsi minimamente agli argomenti dei ricorrenti?
9. Come valuta il fatto che il Servizio ricorsi non mette in discussione il Regolamento ticinese nonostante sia nettamente incompatibile con le disposizioni svizzere?
10. In quale maniera il CdS intende garantire che i titoli rilasciati dal CSI siano riconosciuti da parte dell'Amministrazione cantonale al livello dei titoli di studio degli altri Istituti svizzeri?